



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/15 DEL 30.05.2024

Oggetto: Funzione di redazione e consulenza giuridica dei disegni di legge. Istituzione dell'Ufficio legislativo di coordinamento.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. m), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), compete alla Giunta regionale l'approvazione dei disegni di legge.

Al fine di garantire, con la massima urgenza, un coordinamento dell'azione legislativa della Giunta regionale, anche considerando la competenza della Presidente nel dirigere la politica generale ed assicurare l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo della Giunta, appare necessario istituzionalizzare un Ufficio legislativo di coordinamento, con particolare riferimento alle funzioni di redazione, studio e consulenza giuridica dei disegni di legge.

A tale proposito, la Presidente ritiene necessario costituire tale coordinamento in forma stabile, per tutta la durata della legislatura in corso, tramite l'istituzione di detto Ufficio, presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidente della Regione, composto da un rappresentante per Assessorato, designato dall'Assessore di competenza, in possesso di comprovate competenze giuridiche e legislative, e che sia individuato anche tra le figure di cui all'articolo 27, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.

In relazione alla ricordata funzione presidenziale di dirigere la politica generale ed assicurare l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo della Giunta, l'Ufficio legislativo di coordinamento é presieduto da una figura di cui all'articolo 26-bis, comma 2, lettera c), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, con la funzione di capo dell'Ufficio legislativo, che può avvalersi di un vicecapo, individuato con medesima modalità.

All'Ufficio legislativo di coordinamento sono attribuite le funzioni di redazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, nonché di consulenza giuridica sulle materie ad esso sottoposte dalla Presidente o dalla Giunta, fatte salve le competenze delle strutture amministrative in materia previste dalla legge e dai relativi atti attuativi.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente

DELIBERA



- di istituire, presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidente della Regione, l'Ufficio legislativo di coordinamento, composto da un rappresentante per ogni Assessorato, designato dall'Assessore di competenza, in possesso di comprovate competenze giuridiche e legislative, e che sia individuato anche tra le figure di cui all'articolo 27, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32;
- di approvare che:
 1. l'Ufficio legislativo di coordinamento è presieduto da un capo, individuato dalla Presidente tra le figure di cui all'articolo 26-bis, comma 2, lettera c), della legge 26 agosto 1988, n. 32. La Presidente può nominare, con le medesime modalità, anche un vicecapo;
 2. la composizione dell'Ufficio legislativo di coordinamento è individuata con decreto della Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura in corso. Con il medesimo decreto è individuato il capo e il vicecapo dell'Ufficio legislativo di coordinamento;
 3. l'Ufficio svolge le funzioni di redazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, nonché di consulenza giuridica sulle materie ad esso sottoposte, al fine di garantire un coordinamento delle attività legislative della Giunta, fatte salve le competenze delle strutture amministrative in materia previste dalla legge e dai relativi atti attuativi;
 4. con il decreto di cui al precedente punto possono essere integrate le funzioni dell'Ufficio, l'organizzazione nonché l'individuazione degli uffici di supporto e dei rispettivi compiti.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde

